



La Corte dichiara che l'accordo sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione, previsto tra l'Unione europea e il Canada, non può essere concluso nella sua forma attuale

Pur essendo essenzialmente ammissibili il trasferimento, la conservazione e l'uso sistematici di tutti i dati dei passeggeri, varie disposizioni del progetto di accordo non soddisfano gli obblighi derivanti dai diritti fondamentali dell'Unione

L'Unione europea e il Canada hanno negoziato un accordo sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (accordo PNR) che è stato firmato nel 2014. Poiché il Consiglio dell'Unione europea aveva chiesto al Parlamento europeo di approvarlo, quest'ultimo ha deciso di adire la Corte di giustizia per sapere se l'accordo previsto fosse conforme al diritto dell'Unione e, in particolare, alle disposizioni relative al rispetto della vita privata nonché alla protezione dei dati di carattere personale. Si osservi che è la prima volta che la Corte deve pronunciarsi sulla compatibilità di un progetto d'accordo internazionale con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Nel suo parere odierno, la Corte risponde che **l'accordo PNR non può essere concluso nella sua forma attuale a causa dell'incompatibilità di varie sue disposizioni con i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione.**

L'accordo previsto consente il trasferimento sistematico e continuo dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei a un'autorità canadese ai fini del loro uso e della loro conservazione, nonché del loro eventuale trasferimento ulteriore ad altre autorità e ad altri paesi terzi, allo scopo di lottare contro il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale. A tal fine, l'accordo previsto contempla, tra l'altro, una durata di archiviazione dei dati di cinque anni nonché obblighi in materia di sicurezza ed integrità dei dati PNR, un mascheramento immediato dei dati sensibili, taluni diritti d'accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione e la possibilità di proporre ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

Considerati complessivamente, i dati PNR possono, tra l'altro, rivelare un itinerario di viaggio completo, abitudini di viaggio, relazioni esistenti tra due o più persone nonché informazioni sulla situazione finanziaria dei passeggeri aerei, le loro abitudini alimentari o il loro stato di salute, ovvero fornire informazioni sensibili su tali passeggeri. Inoltre, i dati PNR trasferiti sono destinati ad essere analizzati in modo sistematico prima dell'arrivo dei passeggeri in Canada con strumenti automatizzati, fondati su modelli e criteri prestabiliti. Siffatte analisi possono fornire informazioni supplementari sulla vita privata dei passeggeri. Infine, poiché la durata di conservazione dei dati PNR può andare fino a cinque anni, tale accordo permette di disporre di informazioni sulla vita privata dei passeggeri per una durata particolarmente lunga.

La Corte rileva pertanto che il trasferimento dei dati PNR dall'Unione al Canada nonché le norme dell'accordo previsto sulla conservazione dei dati, il loro uso e il loro eventuale trasferimento ulteriore ad autorità pubbliche canadesi, europee o estere comportano un'**ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata**. Parimenti, l'accordo previsto comporta un'**ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale**.

La Corte esamina poi se tali ingerenze possano essere giustificate. Essa rileva a tale riguardo che **le ingerenze di cui trattasi sono giustificate dal perseguimento di una finalità d'interesse generale** (garanzia della sicurezza pubblica nell'ambito della lotta contro reati di terrorismo e reati

gravi di natura transnazionale) e che il trasferimento dei dati PNR verso il Canada e il trattamento ulteriore degli stessi sono idonei a garantire la realizzazione di tale finalità.

Per quanto riguarda il carattere necessario delle ingerenze, la Corte considera che **varie disposizioni dell'accordo non sono limitate allo stretto necessario e non prevedono norme chiare e precise**.

In particolare, la Corte rileva che le parti dell'accordo hanno ammesso la possibilità di un trasferimento dei **dati sensibili** verso il Canada (i dati sensibili comprendono l'insieme delle informazioni che rivelano «l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute o l'orientamento sessuale di una persona»). In considerazione del rischio di un trattamento contrario al divieto di discriminazione, un trasferimento dei dati sensibili verso il Canada richiederebbe una giustificazione precisa e particolarmente solida, vertente su motivi diversi dalla protezione della sicurezza pubblica contro il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale. Orbene, nella fattispecie, una siffatta giustificazione manca. La Corte ne trae la conclusione che **le disposizioni dell'accordo sul trasferimento dei dati sensibili verso il Canada nonché sul trattamento e sulla conservazione degli stessi sono incompatibili con i diritti fondamentali**.

La Corte considera inoltre che l'accordo previsto non eccede i limiti dello stretto necessario in quanto consente il trasferimento dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei verso il Canada. Infatti, l'analisi automatizzata dei dati PNR mira a identificare il rischio per la sicurezza pubblica che potrebbero eventualmente presentare persone che non sono conosciute dai servizi competenti e che potrebbero essere, a motivo di tale rischio, soggette a un esame approfondito alle frontiere. Tale trattamento dei dati facilita e accelera i controlli di sicurezza (in particolare alle frontiere) ai quali, conformemente all'articolo 13 della convenzione di Chicago¹, tutti i passeggeri aerei che intendono entrare in Canada o uscire da tale paese sono sottoposti, essendo questi ultimi tenuti a rispettare le condizioni di entrata e di uscita prescritte dal diritto canadese in vigore.

Per le stesse ragioni, fintantoché i passeggeri aerei si trovano in Canada o in partenza da tale paese terzo, sussiste il rapporto necessario tra tali dati e l'obiettivo perseguito da detto accordo, cosicché esso non eccede i limiti dello stretto necessario per il solo fatto che consente la conservazione e l'uso sistematici dei loro dati PNR.

Tuttavia, per quanto riguarda l'uso dei dati PNR durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada, la Corte rileva che, poiché i passeggeri aerei sono stati ammessi, dopo verifica dei loro dati PNR, ad entrare nel territorio di detto paese terzo, l'uso di tali dati durante il loro soggiorno in Canada deve fondarsi su nuove circostanze che lo giustifichino. Tale uso necessita quindi, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, di norme che prevedano le condizioni sostanziali e procedurali che disciplinino un siffatto uso al fine, in particolare, di proteggere i dati considerati contro i rischi di abuso. Siffatte norme devono fondarsi su criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni alle quali le autorità canadesi contemplate dall'accordo previsto siano autorizzate a farne uso. Al fine di garantire, in pratica, il pieno rispetto di tali condizioni, l'uso durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada dei dati PNR conservati deve essere subordinato, in linea di principio, salvo casi di urgenza debitamente giustificati, ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un ente amministrativo indipendente e la decisione di tale giudice o di detto ente deve intervenire a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti presentata, in particolare, nell'ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell'azione penale.

Dopo la partenza dei passeggeri aerei dal Canada, l'archiviazione continua dei dati PNR di tutti i passeggeri aerei consentita dall'accordo previsto non è limitata allo stretto necessario. Infatti, per quanto riguarda i passeggeri aerei per i quali un rischio in materia di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale non è stato individuato al loro arrivo in Canada e fino alla loro partenza da tale paese, non sembra che esista, una volta ripartiti, alcun rapporto, sia pure indiretto, tra i loro

¹ Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (*Recueil des traités des Nations unies*, volume 15, n. 102).

dati PNR e l'obiettivo perseguito dall'accordo previsto, che giustifichi la conservazione di tali dati. Per contro, un'archiviazione dei dati PNR dei passeggeri aerei per i quali sono identificati elementi obiettivi che consentano di ritenere che essi potrebbero, anche dopo la loro partenza dal Canada, presentare un rischio in termini di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale è ammissibile al di là del loro soggiorno in tale paese, anche per una durata di cinque anni. L'uso dei dati PNR è allora subordinato alle stesse condizioni di quelle riguardanti l'uso dei dati PNR durante il soggiorno dei passeggeri aerei in Canada.

La Corte considera anche che **altre disposizioni dell'accordo previsto sono incompatibili con i diritti fondamentali, a meno che esso non sia rivisto per inquadrare e precisare meglio le ingerenze**. Così, la Corte ritiene che l'accordo debba:

- determinare in modo più chiaro e preciso taluni dati PNR da trasferire;
- prevedere che i modelli e i criteri utilizzati per il trattamento automatizzato dei dati PNR siano specifici e affidabili nonché non discriminatori;
- prevedere che le banche dati utilizzate siano limitate a quelle gestite dal Canada in relazione alla lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale;
- prevedere che i dati PNR possano essere comunicati dalle autorità canadesi alle autorità pubbliche di un paese extra UE solo se esiste un accordo tra l'Unione e tale paese equivalente all'accordo previsto oppure una decisione della Commissione europea in tale settore;
- prevedere un diritto all'informazione individuale dei passeggeri aerei in caso di uso dei dati PNR che li riguardano durante il loro soggiorno in Canada e dopo la loro partenza da tale paese nonché in caso di comunicazione di tali dati ad altre autorità o a privati;
- garantire che la vigilanza sulle norme sulla protezione dei passeggeri aerei in relazione al trattamento dei loro dati PNR sia assicurata da un'autorità di controllo indipendente.

Poiché le ingerenze che comporta l'accordo previsto non sono tutte limitate allo stretto necessario e non sono pertanto completamente giustificate, la Corte ne trae la conclusione che **l'accordo previsto non può essere concluso nella sua forma attuale**.

Infine, occorre osservare che il Parlamento desiderava anche sapere se l'accordo previsto debba fondarsi giuridicamente sugli articoli 82 TFUE e 87 TFUE (cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia) oppure sull'articolo 16 TFUE (protezione dei dati di carattere personale). A tale riguardo, la Corte risponde che l'accordo deve essere concluso nel contempo sulla base degli articoli 16 TFUE e 87 TFUE. Infatti, l'accordo previsto persegue due obiettivi inscindibili e di pari importanza (ossia, da un lato, la lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale – che rientra nell'articolo 87 TFUE – e, dall'altro, la protezione dei dati di carattere personale – che rientra nell'articolo 16 TFUE).

IMPORTANTE: Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia in merito alla compatibilità di un accordo previsto con i Trattati o alla competenza a concludere tale accordo. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei Trattati.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) del parere è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia del parere sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106